

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

boniche relative ai ratizzi fossero state implicitamente abrogate dall'articolo 116 della legge comunale e provinciale non si sarebbe sentito il bisogno di fare questa legge. Questa legge appunto è stata reputata necessaria, inquantochè i tribunali, malgrado l'articolo 116 e tutte le leggi italiane posteriori alla legislazione scolastica borbonica, avevano ritenuto il debito nei comuni al pagamento di questi ratizzi. Non si tratta dunque di una legge interpretativa, come l'onorevole Chimirri asserisce, ma si tratta di una legge abrogativa.

Tanto dalla relazione dell'onorevole ministro quanto dalla relazione della Commissione si desume chiaramente che questo bisogno d'interpretazione non ci fu mai, perchè le leggi borboniche erano chiare abbastanza, e chiaramente inefficaci a distruggerne gli effetti le leggi italiane ed il citato articolo 116 della legge comunale e provinciale. Anzi avevamo una esplicita interpretazione giudiziaria stabilita dai tribunali con parecchie sentenze, la quale metteva fuori luogo l'interpretazione dottrina che l'onorevole Chimirri vorrebbe ora dare all'articolo 116, talchè erano riconosciute in pieno vigore le disposizioni borboniche relative ai ratizzi, malgrado tutto il successivo movimento delle leggi italiane.

In questo stesso disegno di legge c'è per altro la prova che non si tratta di una legge interpretativa, ma di una vera e propria legge abrogativa. Si legga l'articolo 3 e si vedrà come ogni sua parola suoni abrogazione delle leggi preesistenti. A che scopo abrogarle, se già, secondo l'onorevole Chimirri, la legge comunale e provinciale le aveva abolite? I morti non si uccidono. I morti si seppelliscono. È dunque un vero e proprio *jus novum* che noi vogliamo costituire con questa legge, non già dichiarare il diritto vigente.

Sgombrata così la via dalle osservazioni d'ordine giuridico devo inoltre osservare, che la proposta fatta dall'onorevole Chimirri non sarebbe conforme ai principii della giustizia distributiva e sarebbe dannosa a quei comuni che pagarono i ratizzi piegando il capo alla dura legge esistente. Bisogna partire dal concetto che di questo articolo quinto, cioè di questi pagamenti a rate del debito già liquido e scaduto lo Stato non intende trarre alcun profitto, ma secondo l'articolo 6 costituirebbe una dotazione degli stessi collegi convitti. Dunque questo pagamento non andrebbe a beneficio della finanza, ma andrebbe a beneficio degli istituti i quali restano così, come furono sempre in sostanza, i veri creditori di queste somme.

Ora è giusto che questi comuni i quali non hanno pagato mai con una mano, ma che con l'altra hanno goduto dei posti gratuiti e dei posti semi-gratuiti,

che erano il corrispettivo del pagamento che dovevano fare, è giusto, dico, che questi comuni si emancipino dal pagamento, e dalla soddisfazione degli oneri medesimi mentre hanno goduto i benefici? È giusto che questi comuni siano messi alla pari degli altri, i quali hanno pagato, e contemporaneamente hanno goduto del beneficio?

L'onorevole Chimirri dice: con questa legge voi riconoscete un'ingiustizia. Certamente. Tutte le leggi nuove si fanno per correggere l'ingiustizia delle leggi preesistenti, ma da ciò non siegue che le leggi nuove debbano essere retroattive.

L'onorevole Chimirri non ha avvertito che da questo suo principio deriverebbero delle conseguenze assai più larghe di quelle che non deriverebbero dal suo emendamento, perchè se questa legge dovesse essere retroattiva allora il Governo dovrebbe fare qualche cosa di più di quello che fa con questo disegno di legge; dovrebbe non solo cancellare l'obbligo del pagamento arretrato, dovuto e non pagato, ma restituire alla sua volta tutti i ratizzi che ha riscossi, perchè, secondo la teorica dell'onorevole Chimirri, questi ratizzi non sarebbero che la roba altrui ingiustamente carpita.

Ora, io credo che a queste estreme conseguenze l'onorevole Chimirri non voglia andare, e non ci può andare. Quindi, quando abbiamo da un lato che questo pagamento arretrato è fatto a rate, quando di queste rate si fa una speciale dotazione degli istituti di quelle provincie, del cui amore è tanto caldeggiato l'onorevole Chimirri, io non credo davvero che si possa venire a fare un emendamento che, in sostanza, sarebbe la censura di tutto il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

FUSCO. Ci è una pregiudiziale da fare.

PRESIDENTE. Si discute insieme col merito.

Parli l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Dirò all'onorevole Nocito che presi a parlare mosso da un solo sentimento, dall'amore della giustizia, e mi meraviglio come egli, insigne giureconsulto, si sia appigliato, per contraddirmi, alla lettera della legge senza attendere ai precedenti e allo spirito, che la informa. Se vi avesse atteso, un ingegno come il suo non si sarebbe lasciato andare in così deplorabili conseguenze.

E per fermo, io chiedo all'onorevole Nocito, se questa non è una legge interpretativa, quale è il motivo che la determina? Perchè abolite i ratizzi? Non certo per fare un beneficio o costituire un privilegio a favore di alcuni comuni; voi abolite i ratizzi perchè riconoscete che la legge organica del 1865 non pone a carico dei comuni la spesa per